

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

CVIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore BISORI: Ferie agli avvocati e procuratori. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3033)	869
PRESIDENTE . . . . .	869, 870, 873
MUSSINI, <i>Relatore</i> . . . . .	869, 873
RICCIO . . . . .	870
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	870, 873
LECCISO . . . . .	870, 872
LEONE GIOVANNI. . . . .	871, 873
CAPALOZZA. . . . .	872
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	872
BREGANZE . . . . .	872
ARTALE . . . . .	873
COLITTO . . . . .	873
<b>Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Modificazioni al Codice di procedura penale. (3008);	
CAPALOZZA: Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale. (2117);	
LEONE GIOVANNI ed altri: Aggiornamento del Codice di procedura penale. (2588)	874
PRESIDENTE . . . . .	874
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . .	874
LEONE GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	874

La seduta comincia alle 9,50.

CONCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge del senatore Bisori: Ferie agli avvocati e procuratori. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3033).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Bisori: Ferie agli avvocati e procuratori.

La proposta di legge è stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Mussini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MUSSINI, *Relatore*. Questa proposta di legge si vorrebbe uniformare al preciso disposto dell'articolo 36 della Costituzione, il quale prescrive che ogni lavoratore ha diritto a fruire di un determinato periodo di ferie. La esigenza delle ferie è concepita dal legislatore non solo come un diritto, ma anche come un dovere, tanto che nella disposizione si aggiunge che non è possibile rinunciare alle ferie. Pare che il legislatore concepisca la salute del lavoratore come una esigenza di carattere sociale, la quale vada tutelata indipendentemente dalla volontà contraria del lavoratore stesso.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

Ora, una delle poche categorie che sono escluse dal diritto alle ferie, è quella degli avvocati. Eppure la professione dell'avvocato — e lo sa bene chi la esercita — è particolarmente intensa e faticosa. Mi sembra quindi provvida l'iniziativa del senatore Bisori, il quale ha voluto estendere anche alle categorie forensi la possibilità di godere di un periodo di ferie, senza essere iugulate dalla scadenza dei termini.

La stessa Magistratura gode del periodo feriale. Il vecchio regolamento stabiliva che tale periodo aveva inizio il 7 agosto e terminava il 7 novembre. Tre mesi!

Comunque questa proposta di legge è stata fatta anche per garantire i diritti dei terzi e fa quindi riferimento di esclusione agli articoli 91 e 92 del regolamento giudiziario, limitando quindi il diritto alle ferie e la sospensione dei termini alle ipotesi che non rientrano in detti articoli.

Potrei fare dei rilievi di carattere tecnico alla legge. Ma di questo discuteremo durante l'esame degli articoli.

In sostanza mi sembra che, rispettate quelle esigenze che dovevano legittimamente preoccupare il legislatore, di escludere cioè dalla proroga alcuni casi, si possa tranquillamente approvare la proposta di legge per dar modo agli avvocati di godere di un periodo di ferie, senza costringerli a interrompere il loro riposo per degli atti che non hanno carattere di urgenza. Anche perché chi ha esercitato la professione sa come vi sia talvolta la mala fede di notificare sentenze o altri atti proprio nel periodo feriale.

L'accoglimento della proposta di legge soddisfa anche le istanze di moltissime curie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**RICCIO.** Esprimo parere contrario a questa proposta di legge, per numerosi motivi. Il primo motivo è che questa legge, dal punto di vista pratico, non risolve nulla, perché non innova nulla. Quello che già c'è nell'ordinamento giudiziario, sostanzialmente viene ripetuto nella legge.

Inoltre, durante il periodo feriale le procedure di urgenza continuano. È perciò necessario che lo studio rimanga aperto. Se il titolare dello studio vuole andare in ferie, si farà sostituire. Anche oggi durante il periodo feriale si fanno solo le cause urgenti: quindi, anche dopo l'applicazione della legge in esame, resterà negli studi il lavoro che c'è oggi. Solo le norme saranno spostate, ma con la conseguenza che i litiganti litigiosi si avvar-

ranno di questa situazione nuova per allungare il procedimento.

Rilevo poi che, dicendosi all'articolo 1: «...di atti che richiedano opera di avvocato o procuratore...», si può creare una sperequazione sul terreno pratico in rapporto a un ordine di cause, quelle cioè fatte in conciliazione, perché vi sono alcune persone, non procuratori e non avvocati, abilitate avanti alla Conciliazione e alla Pretura.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** La legge intende dire: «quando è obbligatorio il patrocinio di avvocato o procuratore».

**RICCIO.** In pretura si può dare il caso in cui il pretore dispensa dall'assistenza dell'avvocato o procuratore. Anche in questo caso, quindi, vi è un turbamento.

Poi se durante il termine delle ferie, siccome l'usufruire della proroga è una facoltà, l'appellante fissa il termine di comparizione, l'appellato che cosa deve fare? Secondo me deve costituirsi.

Vi pongo queste obiezioni, per dimostrare quale turbamento si può verificare in materia civile. In materia penale, poi, nulla è innovato.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** È innovato in materia penale il termine, per esempio, di presentazione dei motivi; mentre in materia civile è innovato il termine per proporre l'appello.

**RICCIO.** Tutta la parte che può essere preparata tempestivamente negli studi, viene prorogata. Con una conseguenza di turbamento della vita giudiziaria, che torna esclusivamente in favore del litigante litigioso.

Per queste ragioni sono contrario alla proposta di legge.

**LECCISO.** Anche io sono contrario alla proposta di legge. Innanzi tutto per una ragione di carattere generale: perché a me sembra che la procedura civile non possa essere scardinata con continue piccole modificazioni. Noi abbiamo già approvato e ratificato la novella del maggio 1948, abbiamo successivamente apportato altre modifiche. Non mi pare che sia opportuno innovare anche in questa materia, che non riguarda le ferie degli avvocati, ma la sospensione di tutti i termini. Sospensione che, per il caso limite previsto dalla legge, sarebbe di 50 giorni; sospensione che si applica a tutti i casi, ad eccezione di quelli dell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario; sospensione che viene a introdurre le ferie innanzi al pretore, che attualmente non vi sono. Attualmente per il pretore vi sono congedi per un periodo annuo di trenta giorni, mentre noi introdurremmo,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

le ferie innanzi al pretore per un periodo di 50 giorni, nonostante tutto il cumulo di lavoro che v'è nelle preture; creeremmo così anche una disfunzione nell'organizzazione e nello svolgimento della giustizia innanzi al pretore.

Con la proposta di legge in esame, veniamo a introdurre le ferie innanzi al giudice istruttore, in quanto le ferie sono prescritte dall'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario per i tribunali e le corti, non per i giudici istruttori che continuano regolarmente a tenere le udienze di trattazione fino a quando non vanno in congedo.

Per quanto concerne le cause urgenti, è vero che l'articolo 3 della proposta di legge non si applica ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario; ma l'articolo 92 delimita solo alcune cause urgenti, lasciando al presidente del tribunale all'atto della citazione, o al giudice istruttore, di determinare l'urgenza caso per caso. Ora, nel caso nostro, chi è che determina l'urgenza? L'articolo 3 dice che in materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92; ma abbiamo i giudizi possessori, che si svolgono innanzi al pretore, che non sono compresi nell'articolo 92. Ora, se si tratta di un appello, a chi bisogna fare ricorso se la materia non è disciplinata?

Altra difficoltà è rappresentata dall'iscrizione ipotecaria in seguito a decreto ingiuntivo. L'iscrizione ipotecaria non può essere fatta se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo. Ma in caso di opposizione il giudice istruttore può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto e può seguire quindi immediatamente l'iscrizione ipotecaria. Ora, con la proroga dei termini di opposizione, si spoglierebbe per oltre cinquanta giorni il titolare del diritto di iscrivere ipoteca, oltre alla sospensione di tutti gli altri termini.

Vi sono dunque tutte queste difficoltà che mi rendono perplesso dinanzi alla proposta di legge. Se si vuole assolutamente approvare qualche cosa, proporrei di modificare la formulazione e di studiare il testo originario della proposta, che diceva: « Nel mese di agosto non saranno tenute udienze da alcun organo innanzi al quale sia ammesso l'intervento di avvocati e procuratori ».

Ritengo necessario approfondire il problema. Bisogna cominciare a stabilire chi è che deve dichiarare l'urgenza, perché l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario non è richiamato nella sua interezza, non è cioè richiamato per quanto riguarda l'autorità che deve dichiarare l'urgenza.

Vorrei fare anche una osservazione in merito a quanto ha detto il relatore, quando si è richiamato alla Costituzione. Noi abbiamo dimenticato che la professione dell'avvocato, secondo quello che ci hanno insegnato i maestri del diritto, è stata presentata sotto l'emblema del « pronto soccorso », come quella del medico, del chirurgo. E voi volete che un medico o un chirurgo prendano sessanta giorni per dare la cura ai loro malati?

Vi sono, a mio avviso, ragioni di carattere sociale e di carattere tecnico, per cui ritengo che questa legge non possa essere approvata.

LEONE GIOVANNI. Io sarei d'accordo nel principio ispiratore di questa legge. Però, secondo me, la formulazione del Senato non può essere accettata, perché è una formulazione equivoca e non idonea a risolvere tutti i casi.

Faccio rilevare che anche il titolo, così come è formulato, non va. Bisognerebbe parlare di « Sospensione dei termini nel periodo feriale » e non di « Ferie agli avvocati e procuratori ». Nel merito della proposta, alcune perplessità sono state già prospettate dai colleghi. Altre ve ne sarebbero da prospettare. Ritengo perciò che sarebbe opportuno un rinvio, per riesaminare tutto il problema.

Così, ad esempio, osservo che l'articolo 1 parla di proroga di termini per atti che richiedano l'opera di avvocato o procuratore. Mi pare però che questa disposizione, per quanto attiene al penale, sia inapplicabile, perché in materia penale abbiamo una legittimazione esclusiva della parte, una legittimazione esclusiva del difensore e la concorrenza di legittimazioni della parte e del difensore. Così, la dichiarazione di impugnazione può essere fatta dall'imputato o dal difensore. Non è perciò esclusiva l'opera dell'avvocato. Così, la presentazione di motivi può essere fatta sia da chi ha proposto l'impugnazione, sia dal difensore.

Quindi, quando si dice « atti che richiedono l'opera dell'avvocato » si usa una formula che non soddisfa nel campo penale. Occorrerebbe dividere l'articolo 1 in due commi distinti: un comma che si riferisca alle cause civili e penali e un comma che si riferisca alla materia penale, in cui occorre che si dica che, quando il difensore è legittimato in concorrenza con l'imputato, c'è sospensione dei termini.

Ripeto, io sono favorevole allo spirito della legge, perché si tratta di una garanzia dei diritti delle parti in materia civile e in materia penale. Sappiamo che il culmine di affluenza delle cause si verifica nel periodo pre-feriale.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

Le cancellerie pertanto in questo periodo sono oberate di lavoro, anzi attendono proprio questo periodo per scaricare tutte le notificazioni. Cosicché tutti gli avvocati debbono tremare nei pochi giorni di riposo.

Qui non si tratta di difendere il riposo dell'avvocato, perché quella dell'avvocato è una professione libera; ma si tratta di salvaguardare la parte dal rischio che il suo difensore, non potendo rinunciare a un legittimo periodo di riposo, possa procurargli un danno.

In materia penale è prevista nella proposta di legge l'urgenza disciplinata dall'articolo 91; ma vi può essere anche una urgenza della parte, quindi non possiamo danneggiare la parte.

Sarebbe poi opportuno, invece di dire « i termini stabiliti da norme processuali », di dire: « i termini stabiliti per il compimento di atti processuali », evitando così confusione con i termini sostanziali.

Diversamente, così come è conformato, l'articolo primo in materia penale non servirebbe a niente. A noi preoccupano i termini per l'impugnazione e i termini per i motivi. Perciò la mia proposta sarebbe di fermarsi a questo punto e di pregare il relatore di riesaminare tutto il problema in modo da poterci offrire, in una prossima seduta, una formula che comprenda tutti i casi.

CAPALOZZA. Pure rendendomi conto di alcune perplessità che derivano dalla formulazione della proposta di legge, ritengo tuttavia che questa si debba approvare nella forma in cui ci è venuta dal Senato, perché temo che, diversamente, non se ne farà nulla. Credo che la legge, attraverso chiarimenti e spiegazioni contenute nella relazione e in una eventuale circolare del Guardasigilli, possa effettivamente corrispondere a quelle che sono le esigenze pratiche e a quella che è l'istanza delle curie forensi. Bisogna tener conto delle richieste unanimi dei Consigli dell'ordine che hanno votato ordini del giorno e degli articoli pubblicati dalla stampa, e ricordo un articolo del giornale di categoria, l'unico che esca in Italia, *Vita e Giustizia*, edito a Milano.

Sono perciò favorevole alla proposta di legge.

GUERRIERI EMANUELE. Per discutere della bontà o meno della legge, bisogna che sia chiaro quali sono gli scopi pratici che si vogliono raggiungere. Secondo me c'è l'interesse delle parti, oltre che l'interesse dei professionisti. Mi sembra che il relatore sia andato un po' oltre dicendo che si intende-

rebbe soprattutto assicurare un riposo ragguardevole agli avvocati e ai procuratori. Sotto questo aspetto, poi, potrei condividere in parte le eccezioni fatte dal collega Lecciso, perché la legge, così come viene proposta, non garantirebbe questo riposo. Essa prende in considerazione i termini stabiliti dalle norme processuali; ma ci sono altri termini. Io credo che si raggiungerebbe l'effetto voluto stabilendo la sospensione solo di certi termini perentori.

Secondo me si deve perciò accettare la proposta di rinvio dell'onorevole Leone per esaminare completamente la materia, ciò al fine di rendersi ben conto degli effetti che possono scaturire dalla legge proposta. È vero che questa legge non riguarderebbe i termini dei diritti sostanziali, ma indirettamente potrebbe anche involgerli, in quanto se in un determinato periodo viene fermata una attività processuale, viene ad essere modificato per forza il periodo entro il quale si può verificare un effetto di carattere sostanziale.

Per tali considerazioni, sono d'avviso che convenga studiare meglio il problema.

BREGANZE. Come i colleghi hanno osservato, la legge, salvo eventuali ritocchi di forma, risponde a un bisogno effettivo della classe forense e indirettamente torna a vantaggio delle stesse parti che dagli avvocati sono assistite. Il collega Lecciso ha fatto presente che si creerebbero le ferie per i pretori e per i giudici istruttori, che oggi non vi sono. Senonché mi sembra che si potrebbe trarre lo spunto da questa legge per avviare ad un inconveniente che spesso si verifica nella vita forense. Oggi i giudici istruttori prendono le ferie in tutti i periodi dell'anno, il che porta alla sospensione delle cause, con danno non solo degli avvocati, ma anche delle parti. Se determinassimo che, fatta eccezione per le cause urgenti, vi è una sospensione dei termini, potremmo ottenere che in quel periodo la maggior parte dei giudici istruttori e dei cancellieri prendano il loro riposo, evitando così l'inconveniente che vi ho ora esposto.

Dice poi l'onorevole Lecciso che non si sa a chi fare la domanda, in quanto l'articolo 3 della legge in esame fa riferimento generico all'articolo 92, ma non anche alle modalità per la richiesta. Evidentemente, però, quando questa proposta di legge richiama l'articolo 92, non può che riferirsi alla interezza dell'articolo stesso.

LECCISO. No, perché all'articolo 2 è detto quale è il giudice che dichiara l'urgenza.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

BREGANZE. Ma mentre l'articolo 91 non prevede le modalità per la dichiarazione d'urgenza, l'articolo 92 dà queste modalità e quindi non è necessario il richiamo.

Del resto sappiamo che gli atti che vengono fatti nel mese d'agosto in genere rimangono a dormire in cancelleria, senza nessun giovamento per le parti. Quindi, in pratica, essi non hanno alcun effetto.

È stato accennato alla eventualità di recare modifiche di forma a questa legge. Certamente essa non è perfetta, ma se ci addentriamo nel tema delle modifiche, non andremo più avanti. È più pratico accogliere la proposta di legge com'è, con i suoi difetti. Se proprio fossero ritenuti necessari dei ritocchi, mi associo alla richiesta di rinvio per dare al relatore il tempo di approfondire il problema sotto tutti gli aspetti.

ARTALE. A me pare che, dopo gli interventi numerosi che ci sono stati, i quali hanno dimostrato una profonda perplessità per quanto riguarda specialmente la formulazione della proposta di legge, si imponga addirittura la nomina di un comitato di studio, che elabori quanto meno una formulazione più appropriata del provvedimento. All'onorevole Mussini, che si riallaccia alla Costituzione per il diritto alle ferie, mi permetto di ricordare che la Costituzione si riferisce a un lavoro dipendente, mentre la professione dell'avvocato è eminentemente libera.

MUSSINI, *Relatore*. È stato affermato che la proposta di legge verrebbe a innovare un sistema già costituito. Invece, a mio avviso, essa verrebbe ad adeguarlo, perché, se la legge prevede un periodo di due mesi di ferie per gli organi della Magistratura, è chiaro che la proposta di legge si allinea alla situazione delle ferie della Magistratura, durante le quali, nonostante il periodo feriale, alcune cause vengono trattate. Se è vero poi che la legge proposta in alcuni casi non potrebbe essere applicata, sarebbe conseguenza logica estenderla anche a quei casi; si richiederebbe un ampliamento, non una restrizione.

Comunque, in materia penale ci sono effettivamente degli atti che sono di esclusiva competenza dell'imputato; siccome l'articolo 1 stabilisce che i termini sono sospesi soltanto quando è richiesta l'opera dell'avvocato, la proposta di legge richiede per forza una modifica per quanto riguarda la materia penale. Faccio quindi mia la proposta di rinvio per poter rielaborare l'articolo 1, riconducendo nelle sue previsioni quei casi del diritto processuale penale in cui vi è iniziativa esclusiva o concorrente dell'imputato.

COLITTO. Anche io sono a favore del rinvio, perché anche a me sembra che la dizione dell'articolo 1 abbia bisogno di notevoli modifiche. Solo che ci si soffermi a guardare le parole dell'articolo 1, ci si sentirà perplessi. Si parla in questo articolo di compimento di atti per i quali è richiesta l'opera di avvocato o di procuratore. Che cosa si vuole indicare con questa formula? È una « richiesta » imposta dalla prassi, dalla necessità, o imposta dalla legge?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Evidentemente dalla legge.

COLITTO. E se è imposta dalla legge, che cosa accade nel caso in cui un appello avverso la sentenza del pretore può essere prodotto dalla parte senza l'assistenza del procuratore e dell'avvocato? La parte resterebbe completamente abbandonata.

Inoltre, qui si parla di termini che scadono nel mese di agosto. Ma se nel mese di agosto i termini invece di scadere cominciano a decorrere? Una sentenza può essere notificata l'11 di agosto; vi sono venti giorni di tempo per l'opposizione e i venti giorni scadono il primo settembre. Che cosa accade in questo caso?

Per tutte queste ragioni è necessario che la formulazione della proposta di legge sia riveduta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché vi è tutto il tempo per poter approvare il provvedimento in modo che sia applicato nell'agosto prossimo, ritengo opportuno vedere se può sorgere qualche dubbio di interpretazione ed eliminarlo. Si tratta di una materia particolarmente grave quella della scadenza di termini, e se si può trovare la perfezione è tanto di guadagnato, tanto più, come dicevo, che il ritardo che comporterà un miglioramento della formulazione, non danneggerà l'approvazione della legge e non impedirà la sua applicazione per l'epoca prevista.

Sono quindi favorevole al rinvio.

LEONE GIOVANNI. Probabilmente una formulazione più corretta potrà spingere molti, che oggi sono contrari, a votare a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione per dar modo al relatore di preparare una nuova formulazione della proposta di legge più adeguata alle esigenze scaturite durante la discussione di oggi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1952

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale. (3008) e delle proposte di legge Capalozza: Modifica agli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale. (2117); Leone ed altri: Aggiornamento del Codice di procedura penale. (2588).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al Codice di procedura penale» e delle proposte di legge Capalozza: «Modifica degli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale» e Leone Giovanni, Riccio, Bellavista e Amatucci: «Aggiornamento del Codice di procedura penale».

Faccio presente che, oltre ai detti provvedimenti, numerose altre proposte di legge riguardanti anch'esse modifiche al Codice di procedura penale sono assegnate per l'esame alla Commissione, però in sede referente; tali proposte portano i numeri 292, 400, 582, 1050, 1056, 1107, 1386.

È evidente che l'esame di quei provvedimenti che sono assegnati in sede referente alla nostra Commissione non può essere abbinato all'esame degli altri, assegnati in sede legislativa; però nulla vieta che nell'esame dei provvedimenti in sede legislativa si approvino modifiche, sotto forma di emendamenti, tenendo conto dei punti di vista apprezzabili contenuti nelle proposte assegnate alla Commissione in sede referente.

È perciò opportuno, a mio avviso, procedere alla nomina di un comitato che prenda in esame i tre provvedimenti in sede legislativa e presenti poi alla Commissione un testo coordinato, tenendo anche conto delle proposte esistenti assegnate alla sede referente.

Se la Commissione è d'accordo, procederemo alla nomina di tale comitato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io andrei oltre la proposta dell'onorevole presidente, anche se dobbiamo uscire dal palazzo di Montecitorio. Siccome altre proposte di legge su analoga materia sono state presentate all'altro ramo del Parlamento, il comitato potrebbe esaminare se anche quelle possano for-

mare materia di emendamenti da includere nel testo coordinato che la Commissione dovrà esaminare.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole presidente e con la estensione data ad essa dall'onorevole Ministro. In altri termini, noi siamo su un tema amplissimo, per quanto possa apparire delimitato. C'è la proposta del Governo, che ha la precedenza per prassi. Senza complicare la procedura, nell'esaminare il disegno di legge governativo e le proposte di legge che abbiamo in sede legislativa, potremmo tener conto non solo delle altre proposte presentate alla Camera e al Senato, ma anche di tutte le proposte di riforma del Codice di procedura penale.

Ciò naturalmente senza ritardare troppo l'approvazione dei provvedimenti.

Sono d'accordo anche per la nomina di un comitato. Sul testo che formulerà questo comitato si aprirà la discussione in sede di Commissione. Il comitato dovrà agire con la massima sollecitudine, perché desiderio mio, e credo di tutti, è quello di far sì che questa riforma sia varata prima della fine della legislatura. Il Ministro, che certo condivide tale desiderio, quando il testo della Camera passerà al Senato, farà valere la stessa sollecitudine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione, onde dar modo ad un comitato ristretto di formulare un nuovo testo coordinato da sottoporre poi all'esame ed alla approvazione della Commissione.

(È approvata).

Chiamo a far parte del comitato gli onorevoli: Fumagalli, presidente, Leone Giovanni, relatore, Amatucci, Borioni, Buzzelli, Colitto, Ferrandi, Fietta, Guerrieri Emanuele, Riccio, Rocchetti.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta

**La seduta termina alle 11,10.**